

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO *MATTEO 25*

DENOMINAZIONE

Art. 1 - Ai sensi della legge 266 del 1991 e sue successive modifiche è costituita l'Associazione di Volontariato "**MATTEO 25**", già operante come gruppo informale dal 1 gennaio 1994.

SEDE

Art. 2 - Parrocchia di S. Michele, P.zza S. Michele n° 1, 15057 TORTONA AL.

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione di Volontariato ha per scopo di assistere volontariamente, gratuitamente e in spirito di solidarietà tutte le persone bisognose e in stato di necessità che si trovano a Tortona o nelle sue vicinanze. In particolare per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone di:

- a)** promuovere la nascita di idonei Centri di pronta accoglienza, Centri di Ascolto, Centri di recupero, in favore delle persone di ambo i sessi che, per cause diverse (separazioni familiari, fughe da casa, allontanamenti forzati, rifiuto, carenze affettive, prostituzione, droga, carcere, sofferenza psichica, immigrazione...), vengono a trovarsi in situazioni difficili e sono bisognose di aiuto tempestivo ed adeguato, contribuendo a creare condizioni umane e ambientali che favoriscano la piena ed integrale realizzazione delle persone;
- b)** indicare agli Enti Pubblici e Privati interessati alle scelte socio-politico-assistenziali, soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone in difficoltà, individuati e sperimentati in proprio;
- c)** contribuire a sensibilizzare i singoli, la comunità e l'opinione pubblica sul problema delle persone in stato di bisogno;
- d)** dare ampio spazio nei Centri e nelle Comunità di accoglienza al volontariato di persone opportunamente formate che, rette da serie motivazioni, donino a chi ne ha bisogno capacità, tempo e mezzi;
- e)** collaborare con le Amministrazioni pubbliche anche attraverso la stipulazione di convenzioni e con le altre realtà ecclesiali, civili, associative che, sul territorio, perseguono nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le persone in difficoltà.

L'Associazione non ha scopo di lucro e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 4 - L'Associazione, svincolata da qualsiasi organizzazione a carattere partitico, potrà svolgere qualunque attività connessa cogli scopi sociali, nonché compiere operazioni anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, sempre finalizzate alla realizzazione dei suddetti scopi e comunque ad essi attinenti, avvalersi della collaborazione degli obiettori di coscienza e provvedere altresì ad eventuali assunzioni di personale.

DURATA

Art. 5 - L'Associazione di Volontariato ha durata illimitata.

SOCI

Art. 6 - Possono essere Soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividano le finalità dell'Associazione, contribuendo alla realizzazione di tali finalità.

L'ammissione al Sodalizio dei Soci Effettivi è comunque subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I Soci sono di tre categorie:

- a) **SOCI PROMOTORI**, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) **SOCI SOSTENITORI**, coloro che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'Associazione col versamento di una quota associativa in denaro fissata dall'Assemblea dei Soci;
- c) **SOCI EFFETTIVI**, coloro che contribuiscono attività dell'Associazione prestando personalmente, spontaneamente e gratuitamente la propria opera.

La qualità di Socio si perde, per recesso, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statuari e per mortis causa. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 10.

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 - I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Art 8 - L'Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:

- a) da contributi degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da contributi di Istituzioni Pubbliche;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per i beni mobili registrati e i beni immobili di proprietà dell'Associazione valgono le disposizioni previste dall'art. 5 comma 2° della Legge n°. 266 dell'11 agosto 1991.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione di Volontariato i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad analoga Associazione di Volontariato da deliberarsi in sede di Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a) il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) l'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio.

In caso di impedimento, il Presidente potrà essere surrogato dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Determina le quote dei soci sostenitori ed effettivi.

Delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci sostenitori ed effettivi. Presenta lo schema di bilancio ed i programmi di lavoro. Delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonché sull'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque Consiglieri. In tal caso le delibere debbono essere adottate col parere favorevole di tutti i presenti. Se sono presenti tutti i Consiglieri, per l'approvazione delle delibere basta la maggioranza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età presente all'adunanza. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei Consiglieri che funge da Segretario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per deliberare sull'attività dell'Associazione e sui suoi bilanci.

L'Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci Promotori e i Soci Effettivi e Sostenitori in regola col pagamento della quota di adesione al Sodalizio.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, ma ciascun Socio può avere solo una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal vice-Presidente o dal Socio più anziano d'età presente all'adunanza.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità della riunione, delle deleghe ed in genere del diritto di intervento.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti

Le assemblee deliberano con la maggioranza dei soci presenti o delegati.

Ogni tre anni l'Assemblea rinnova il Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo l'Assemblea dei Soci, convocata dal Consiglio d'Amministrazione, sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo, nonché i programmi di lavoro.

Dal bilancio e dall'inventario dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 14 - Lo scioglimento dell'Associazione, prima dei termini statutari, dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci. Detta deliberazione sarà poi sottoposta all'Assemblea Straordinaria dei Soci e approvata con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la messa in liquidazione.

Art. 15 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.